

**ASSOCIAZIONE "LA SPERANZA" (O.D.V.)
FAMILIARI –VOLONTARI – SIMPATIZZANTI
FONDAZIONE CARD. GUSMINI - VERTOVA**

La registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017.

Verbale di assemblea ordinaria in seconda convocazione

L'anno 2022 il giorno 23 del mese di Aprile alle ore 10,00 si è riunita in seconda convocazione presso la sede operativa della Fondazione Card. Gusmini in Via S. Carlo, 20 a Vertova, l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno della parte ordinaria

*** Presentazione delle modifiche e integrazioni dello statuto a seguito disposizioni della legge 117/2017..**

Sono presenti i signori soci sottoelencati:

Mora Angelo, Gallizioli Claudio, Gallizioli Valeria, Gallizioli Daniel, Gualdi Caterina Guerini Lucia, Pezzoli Agnese, Poli Lucia, Monzani Anna Maria, Cattaneo Matteo, Fantini Maria, Bettinelli Paolo, Mazzoleni Vincenzo.

Presiede l'assemblea la Presidente **sig.ra Fantini Maria** che chiama alla funzione di segretario **Monzani Anna Maria** che accetta a fungere da segretario.

Quanto all'ordine del giorno, il presidente espone le ragioni formali che hanno richiesto la modifica e integrazione dello statuto:

- A) OGGETTO SOCIALE ART. 3 ATTIVITA'**
- B) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI Art. 5.1**

In base alla legge 117/2017 che ha riorganizzato il Terzo settore



da lettura delle modifiche e integrazioni dello statuto e dopo approfondita discussione e chiarimenti vengono messe in votazione e approvate all'unanimità.

Lo stesso verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di registro e di bollo, si sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del DLGS 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore.)

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto la parola nessun altro degli intervenuti, Il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11,00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente dell'associazione

Fantini Maria

Il segretario

Monzani Anna Maria

AGENZIA DELLE ENTRATE
Registrato a Ponte San Pietro
il 29-04-2022
Al n° 672
Serie 3
Importo



**STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA COSTITUITA IN
FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
AI SENSI DEL D.L.G.S. 117/2017**

**ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
“La Speranza” Familiari, Volontari e Simpatizzanti
della Fondazione Card. Gusmini (O.D.V.)**

Art.1 - Denominazione, sede e durata

L'Associazione è un ente del terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Vertova in Via San Carlo, 30 presso la Fondazione Cardinal Gusmini e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può, in ogni momento, instaurare sedi operative diverse dalla sede legale attraverso specifica delibera dell'Assemblea.

Art.2 – Finalità

L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Scopo dell'associazione è in particolare:

- a) quello di tutelare, valorizzare e salvaguardare i diritti degli Ospiti degenti presso la Fondazione Card. Gusmini (malati mentali, alzheimer, anziani ecc.)
- b) operare per promuovere le condizioni per idonea assistenza e cura degli ammalati e per ridare concreta dignità sociale agli assistiti e ai loro familiari.

Art.3 - Attività

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comm. 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

A. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'Art. 1, comm. 1 e 2 della Legge 08.11.2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 05.02.1992, n. 104, e alla Legge 22.06.2016, n. 112, e successive modificazioni.

I. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare l'Associazione si propone di:

- a) attività volontari nei reparti della Fondazione Cardinale Gusmini
- b) sostenere le persone fragili nei reparti
- c) adoperarsi per migliorare l'attuale legislazione nazionale e regionale
- d) sollecitare la realizzazione di adeguate strutture terapeutiche ed assistenziali
- e) creare servizi di controllo sul funzionamento di strutture destinate agli ammalati e anziani
- f) promuovere ed organizzare conferenze e convegni sulla fragilità

e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nelle varie attività non può essere superiore al 50% dei volontari.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art.6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art.4 - Ammissione dei soci

4.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionale del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

4.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

4.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

4.4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

4.5. Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Proibiviri, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

4.6. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.



Art.5 - Diritti e doveri dei soci.

- 5.1. Tutti i soci hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
- 5.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.
- 5.3. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
- 5.4. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
- 5.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.6 - Recesso ed esclusione del socio.

- 6.1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
- 6.2. Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:
- a) morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto,
 - b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.
- 6.3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.
- 6.4. Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri, o in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.
- 6.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.



Art.7 - Gli organi sociali

7.1. Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'assemblea dei soci,
- 2) il consiglio direttivo,
- 3) il presidente.

Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia

- 1) il collegio dei revisori dei conti
- 2) il collegio dei provviri

7.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.8 - L'assemblea

8.1. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- a) avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

8.2. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

8.3. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

8.4. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

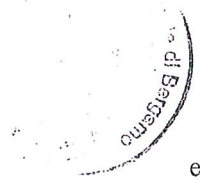
8.5. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

8.6. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

8.7. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

8.8. Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) elezione del Presidente,
- b) elezione del Consiglio direttivo,
- c) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
- d) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo,

- 
- e) determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione,
 - f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo, ove non sia costituito il Collegio dei Probiviri,

- g) approvazione del programma annuale dell'associazione.

8.9. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

8.10 Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

8.11. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

8.12. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

8.13 Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
- b) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

8.14 Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art.9 - Il Consiglio Direttivo

9.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a cinque membri.

9.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

9.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

9.4. Il Consiglio Direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- c) redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- d) ammette i nuovi soci;
- e) esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea.

9.5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

9.6. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- 1) il Presidente
- 2) il Vice Presidente
- 3) il Segretario

Art.10 - Il Presidente

10.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede.

Art.11 - Il Vice Presidente

11.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art.12 - Il Segretario

12.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art.13 – Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo)

13.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci. Resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

13.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

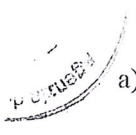
13.3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario.”

ART. 14 Collegio dei probiviri (facoltativo)

14.1. “Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall'Assemblea e resta in carica per tre anni. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'associazione.

14.2. Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del regolamento dell'Assemblea, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.

Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri

- 
- a) decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dal consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla mancata ammissione del socio, o all'espulsione di esso.
 - b) arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci.
 - c) controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'Associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l'Associazione singolarmente. Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all'Assemblea Generale di tutti i suoi atti.
 - d) dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi.

Art.15 - I mezzi finanziari

15.1. L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

15.2. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.



Art.16 - Rendiconto economico finanziario

16.1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

16.2. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

16.3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

16.4. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

16.5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

16.6. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 17 – Distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Art.18 – Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa prevista dal Decreto Legislativo 460/1997.

ART. 19-Modifiche dello Statuto e scioglimento

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o almeno da un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 20 – Disposizioni finali

Per quanto è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Presidente dell'assemblea

Il Segretario

Il Presidente dell'Associazione

Vertova, 23.04.2022